



Regolamento assembleare

Regolamento Assembleare della Banca Popolare di Cortona SCpA

(approvato dall'Assemblea dei Soci del 24 marzo 2019)

Capo I

Disposizioni preliminari

1. Nel rispetto degli articoli 22 e 23 dello Statuto Sociale il presente Regolamento, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 giugno 2009, regola lo svolgimento delle Assemblee dei Soci e disciplina le modalità di candidatura degli stessi alle cariche sociali; il presente Regolamento si compone di 24 articoli.

Capo II

Costituzione e funzionamento dell'assemblea

2. Le modalità ed i termini per l'iscrizione dei Soci che intendono prendere parte all'Assemblea sono fissati nell'articolo 24 dello Statuto e vengono riportati nell'Avviso di convocazione.

3. Il Socio che intende delegare altro Socio dovrà compilare in ogni sua parte, comprese la data, cognome, nome e data di nascita del delegato, il modulo di delega che sarà predisposto dalla Società, e presentare personalmente la delega alle Dipendenze della Banca nell'orario di ufficio, per la necessaria convalida della firma. La convalida potrà essere operata soltanto dal preposto alla Dipendenza o da altro funzionario della Banca all'uopo autorizzato. Sono altresì valide le autentiche delle firme nelle deleghe operate nelle forme di legge (autentica notarile, ecc.). Le deleghe non convalidate e non autenticate non saranno considerate operanti. Tranne i casi di rappresentanza necessaria le deleghe non potranno essere rilasciate ad Amministratori, Sindaci o Dipendenti della Società. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia anche se munita di procura generale.

4. L'Assemblea avrà inizio all'ora prevista nell'avviso di convocazione e rimarrà costituita e formata, ad ogni effetto, dai Soci iscritti nell'elenco di partecipazione ed effettivamente presenti.

5. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte presentate per l'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può trattare gli argomenti secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti siano discussi in un'unica soluzione.

6. Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 7. In tale adempimento egli si attiene al principio secondo cui tutti hanno diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni sulle materie poste all'ordine del giorno. Spetta, tuttavia, al Presidente di intervenire al fine di evitare abusi.

7. Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte. Coloro che intendono intervenire ne fanno richiesta al Presidente, mediante l'apposito modulo predisposto dalla Società, contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce. Il Presidente consentirà gli interventi nel rispetto dell'ordine di trattazione degli argomenti e, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, potrà stabilire il periodo di tempo massimo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento.

8. Gli interventi, a norma dell'articolo 2375 c.c., vengono verbalizzati per riassunto dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio.

9. Ciascun Socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno.

10. Il Presidente e coloro che su suo invito eventualmente lo assistono rispondono ai Soci che hanno preso la parola dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Capo III

Modalità di candidatura alle cariche sociali

11. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, propone all'Assemblea l'elenco dei candidati alle cariche sociali; i Soci hanno la possibilità di proporre altre candidature nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge e dalle norme regolamentari vigenti, dallo Statuto e con le modalità indicate nell'articolo 12 del presente Regolamento.

12. Il Soggetto che, possedendone i requisiti, intenda candidarsi ad una delle cariche sociali per le quali è previsto il rinnovo in Assemblea dovrà:

a. Manifestare formalmente entro l'ultimo venerdì del mese di gennaio tale sua intenzione alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositata a mano presso la Sede della Banca che ne rilascerà ricevuta; al momento della presentazione della candidatura dovrà anche indicare la categoria di appartenenza tra quelle previste dall'articolo 31 comma 3 dello Statuto sociale.

b. Raccogliere l'adesione di Soci presentatori pari ad un ventesimo del totale di quanti iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni dalla data di presentazione della candidatura; l'appoggio alla candidatura potrà essere effettuato presso ogni Dipendenza della Banca a partire dal primo venerdì del mese di febbraio e sino alla fine di quel mese;

c. Qualora abbia raggiunto il quorum di soci presentatori, predisporre la documentazione richiesta dalla Società ai fini dell'accertamento preliminare del possesso dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica cui si candida, documentazione che coincide con quella che sono tenuti a presentare gli esponenti aziendali eletti.

13. Le firme depositate a sostegno della candidatura dovranno essere apposte sull'apposito modulo predisposto dalla Società ed autenticate soltanto dal preposto alla Dipendenza o da altro funzionario della Banca all'uopo autorizzato.

14. Non potranno essere Soci presentatori gli Amministratori, i Sindaci o i Dipendenti della Società.

15. Ciascun Soggetto potrà presentare la propria candidatura solo per una delle categorie di cariche sociali in scadenza.

16. Entro il 15 di marzo sarà convocata a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione una apposita Commissione Elettorale composta dallo stesso Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Collegio sindacale e dai tre Probitivi effettivi, assistita dal Direttore generale in veste di Segretario, cui spetterà il compito di verificare il possesso dei requisiti previsti per la carica cui il Candidato aspira, l'assenza di situazioni impeditive e, per il Consiglio di amministrazione, anche il

rispetto delle previsioni statutarie sulla composizione; dell'esito della verifica sarà data immediata comunicazione al Candidato mediante lettera raccomandata.

17. I Candidati che avranno superato la verifica preliminare della Commissione Elettorale saranno di diritto iscritti nella scheda di votazione per il rinnovo delle cariche sociali.

18. E' in facoltà del Socio presentare la propria candidatura durante la stessa Assemblea, al momento della trattazione dello specifico punto dell'Ordine del giorno; in tale caso il Socio che si candida non potrà essere preventivamente iscritto nella scheda elettorale.

Capo IV

Modalità di votazione

19. Il voto per l'elezione delle cariche sociali, deve essere espresso, a norma dello Statuto, in forma segreta mediante scheda. Per esercitare il diritto di voto dovranno essere usate esclusivamente le schede messe a disposizione dalla Società; i voti espressi con schede diverse saranno considerati nulli. Il voto verrà espresso contrassegnando la casella corrispondente al nominativo che si intende votare oppure scrivendo nome e cognome del Candidato che ha avanzato la propria candidatura durante la stessa assemblea. Le votazioni inizieranno al termine della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e proseguiranno sino a quando nella sala dell'adunanza vi siano Soci che debbono esprimere il voto.

20. Le schede sono nulle qualora contengano segni, scritti o quanto altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure qualora il Socio votante indichi nella scheda un numero di candidati maggiore di quelli in scadenza. E' valida la scheda che contenga un numero di candidati votati inferiore al numero di candidati da eleggere per una determinata carica sociale. E' nullo altresì il voto riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa alla loro identità. Nel caso di omonimie i nominativi stampati sulla scheda e quelli scelti dai soci ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento dovranno essere indicati con la data di nascita.

21. I Soci potranno servirsi per la compilazione della scheda delle cabine a tale scopo predisposte e dovranno quindi depositare la scheda nell'urna del seggio elettorale, alla presenza degli scrutatori.

22. Le schede elettorali, se necessario predisposte per le singole fattispecie di cariche sociali (Consiglieri di amministrazione, Sindaci, Proviviri) conterranno prima il nominativo dei candidati proposti dal Consiglio di amministrazione, specificamente contrassegnati ed esposti in ordine alfabetico, poi il nominativo dei Soci che hanno avanzato la propria candidatura, anche loro specificamente contrassegnati ed in ordine secondo la data di presentazione della candidatura, infine tanti spazi quante sono le cariche in scadenza per le candidature avanzate nel corso della stessa assemblea.

23. Terminate le operazioni di scrutinio la lista dei candidati con i voti riportati sarà sottoposta alla Commissione elettorale la quale, per i soli candidati alla carica di Amministratore, dovrà assicurare il rispetto della composizione del Consiglio di amministrazione secondo le previsioni dell'articolo 31 dello Statuto, escludendo dalla elezione candidati che, pur avendo ottenuto un numero maggiore di voti, non consentano il rispetto di tali previsioni.

24. La votazione per le cariche sociali in scadenza sarà l'ultima operazione dell'Assemblea, la quale si chiuderà con la proclamazione degli eletti da parte del Presidente.